



COMUNE di MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo - Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 - Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it

IL SINDACO

ORDINANZA n.77 del 19/07/2019

Prot. n. 4803

Oggetto: DISPOSIZIONI DI CARATTERE DISCIPLINARE IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' ED ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NEL GIORNO 21 LUGLIO 2019 IN FRAZIONE USCERNO DI MONTEGALLO

IL SINDACO

VISTA la domanda del sig. SACRIPANTI PIETRO nato a ASCOLI PICENO il 20-07-1981 residente in MONTEGALLO Frazione Uscerno n°9, acquisita a questo protocollo in data 19/07/2019 al n. 4801, tendente ad ottenere l'occupazione suolo pubblico e l'istituzione di divieti di sosta temporanei in frazione Uscerno (piazza comunale) in occasione della "Festa Patronale della Madonna del Carmine" che si terrà nel giorno 21 Luglio 2019, spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO che al suddetto Sig. Sacripanti Pietro è stato rilasciato apposito provvedimento per l'occupazione di suolo pubblico;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere a disciplinare la sosta in frazione Uscerno nella giornata del 12 Agosto 2015 sulla piazza comunale della "Noce";

ACCERTATO che la manifestazione sarà motivi di ritrovo di numerose persone;

VISTO l'art. 7 del decreto Legislativo 30-04-1992, n°285 ed il relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n°400/10101001/S.2 in data 11-12-1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

-IL DIVIETO DI SOSTA nella frazione Uscerno dalle ore 08:00 alle ore 23:59 del 21/07/2019, e comunque fino al termine della manifestazione, su tutta piazza "Della Noce" della Frazione Uscerno;

DISPONE

-Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente è incaricato di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal Codice della Strada, Leggi e disposizioni vigenti in materia;

-Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

-A norme dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Marche ovvero in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

-In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

-Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (art. 159) e le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

che copia del presente Atto, venga:

- Affisso all'ALBO PRETORIO Comunale;
- Comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale;
- Comunicato al Comando Polizia Municipale;
- Comunicato al Comando Stazione Carabinieri di Montegallo.



Il Sindaco
(Sergio Fabiani)